



AC 2936 A

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
LEGGE FINANZIARIA 2010**

Proposte emendamenti

9 dicembre 2009

Articolo 2

All'articolo 2, sopprimere i commi da 173 a 178.

Articolo 2

All'articolo 2, comma 117, lettera a) sostituire la cifra "156 milioni di euro" con la seguente cifra " 500 milioni di euro"

MOTIVAZIONE

La perdita di gettito conseguente alla esenzione dal pagamento ICI prima casa per l'anno 2008 è pari a quella dell'anno 2009 in quanto la base imponibile utilizzata è la medesima. La certificazione utilizzata per i primi rimborsi è stata effettuata in relazione a quanto disposto dalla finanziaria per l'anno 2008, che prevedeva l'esenzione dal pagamento del tributo per fattispecie diverse da quelle che non hanno pagato il tributo dell'anno 2008.

Articolo 2

All'articolo 2, comma 9, punto 1) eliminare le parole da "In tal caso" fino alla fine del periodo ed eliminare il punto 2).

MOTIVAZIONE

Essendo stata riconosciuta la potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche in capo alle Regioni saranno le Regioni stesse a stabilire le modalità per l'autorizzazione all'esercizio, per il compimento di attività di verifica da parte dei comuni e per l'inclusione delle imprese individuali e la sospensione per mancata presentazione annuale del DURC

Articolo 2

All'articolo 2, comma 181, sostituire le parole "al 30 per cento" con le seguenti parole "10 per cento".

MOTIVAZIONE

Poiché il comma 181 fa espresso riferimenti all'art. 58 della Legge 133/2008, il quale prevede che alcune tipologie di varianti, individuate dalla norma, non necessitano di verifiche di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle provincie e delle regioni, per analogia si ritiene che il limite di percentuale consentito per

gli ampliamenti volumetrici debba essere il medesimo e non differenziato, sia perché tale differenziazione crea incertezza interpretativa, sia perché il limite il 30% entro il quale non vi è necessità di effettuare verifiche di conformità, risulta eccessivo.

Articolo 2

All'articolo 2, comma 182 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti parole " 40 per cento"

All'articolo 2, comma 182 sostituire le parole " 20 per cento" con le seguenti parole " 50 per cento"

Articolo 2

All'articolo 2, abrogare il comma 139

MOTIVAZIONE

Si chiede la soppressione del comma 139 in quanto l'inserimento delle voci di spesa relative al lavoro accessorio nell'ambito delle spese da considerare ai fini del rispetto della vigente disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno vanifica la finalità stessa del lavoro accessorio.

Articolo 2

All'articolo 2, Elenco 1 (articolo 2, comma 240) aggiungere i seguenti:

Incremento della dotazione finanziaria per importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Legge 28 febbraio 2008, n. 31, art. 33 bis

Euro 4.000.000

MOTIVAZIONE

Va tenuta presente la rilevante questione dei Comuni della Sicilia che a partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, rientrano tra i destinatari dei trasferimenti, influenzando per un importo di circa 4 milioni di euro. Questo inserimento comporterà una diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni.

Si chiede pertanto che a partire dal 2010 sia incrementato ed adeguato l'ammontare complessivo dell'importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Articolo 2

All'articolo 2, Elenco 1 (articolo 2, comma 240) aggiungere i seguenti:

Incremento della dotazione finanziaria per importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Legge n. 31/2008 art. 33 bis

Euro 12.000.000

MOTIVAZIONE

Inoltre va ricordato che l'importo forfetario di 38 milioni di euro (pari a 75 miliardi di lire), è il frutto di una mediazione - cui ha fatto seguito l'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Città nel 2001 - tra la richiesta avanzata dai Comuni che ammontava a 100 miliardi di lire e la valutazione del Ministero dell'Istruzione che indicava una cifra pari a 50 miliardi di lire, concernente la riscossione della Tarsu nelle scuole. Mediazione che però mise a disposizione delle scuole una cifra comunque inferiore al reale fabbisogno dei Comuni e che trascorsi ormai nove anni risultano quanto mai inadeguati.

Aggiungere il seguente articolo:

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Al comma 1 lettera a) punto 2 della legge n.102 del 3 agosto 2009, dopo le parole "Le disposizioni del presente punto non si applicano" aggiungere le parole "agli enti locali"

MOTIVAZIONE

È opportuno che anche gli enti locali (al pari delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura) siano esonerati dall'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti che comportino impegni di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ciò per l'ovvia ragione per cui le regole di finanza pubblica negli ultimi anni sono mutate con cadenza annuale, il che rende di difficile attuazione tale previsione. Inoltre risulta alquanto complicato, per non dire impossibile per gli enti soggetti al Patto accertare i pagamenti di cassa prima di procedere al pagamento stesso.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modificazioni alle agevolazioni fiscali per gli immobili storici)

"A decorrere dal 1 gennaio 2010, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad abitazione principale del proprietario o a residenza del locatario."

MOTIVAZIONE

L'agevolazione prevista dalla legge 413/1991 (art. 11, comma 2) stabilisce che *"il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato"*.

Tale dispositivo, esteso all'ICI con il decreto 16/1993, comporta la sostanziale detassazione degli immobili in questione, per effetto del bassissimo livello delle tariffe d'estimo della categoria/classe catastale abitativa più bassa (generalmente: categoria A5, classe 1).

Le agevolazioni tributarie per i possessori d'immobili storici vincolati trovano una valida motivazione nel fatto che si tratta, in genere, di fabbricati la cui manutenzione (anche in conseguenza dei vincoli) è particolarmente onerosa, a fronte di una redditività non sempre significativa (si pensi per esempio a ville, castelli, dimore storiche utilizzate esclusivamente come abitazione per una o poche famiglie).

Questa più che valida giustificazione non trova, però, in molti casi un riscontro effettivo nella realtà per diversi ordini di motivi :

- 1) da un lato, le soprintendenze tendono a vincolare sempre di più edifici nel loro complesso anche nel caso in cui solo una parte degli stessi (un portale, i prospetti o una parte di essi) sia significativa ai fini del vincolo. Ciò determina che l'agevolazione per l'ICI si applichi a tutte le unità immobiliari del caseggiato, quando in realtà solo alcune o nessuna sono interessate dal vincolo in maniera significativa;
- 2) la Corte Costituzionale ha equiparato gli immobili posseduti da soggetti di carattere pubblico o assimilati a quelli posseduti da soggetti privati, pur a fronte di diversità sostanziali nei criteri di vincolo. Per cui risultano vincolati - e quindi usufruiscono di agevolazioni ICI - edifici di scarso valore storico e/o artistico;
- 3) l'utilizzo a scopi commerciali o comunque economici di immobili storici, pur a fronte di eventuali maggiori oneri manutentivi, ha sicuramente una redditività elevata e comunque tale da non giustificare agevolazioni fiscali.

Aggiungere il seguente articolo:

(Contributo di soggiorno)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'art. 52 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.
2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.
3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza stato - città e Autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione.
5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelle dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'art. 10 del dlgs 18 dicembre 1997, n. 473.

MOTIVAZIONE

La previsione di un contributo di soggiorno si rende necessaria per consentire agli enti locali di acquisire risorse per far fronte alle diseconomie derivanti dai costi dell'impatto di consistenti flussi turistici sui servizi comunali nonché per disporre di risorse per un'efficiente politica di manutenzione e sviluppo delle infrastrutture museali ed architettoniche.

Aggiungere il seguente articolo:

(Base imponibile ICI per immobili non iscritti a catasto)

La lettera a) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è così sostituita:

“Il comma 4 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/92 è così sostituito:

“Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.”

MOTIVAZIONE

La legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Ici, intervenendo tra l'altro a sopprimere la previsione della cd. “rendita presunta”, contenuta nel decreto legislativo n.504 del 1997 secondo la quale per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore era determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Ciò costituiva senza dubbio una semplificazione per il Comune in cui era posto l'immobile, ma anche una garanzia per il proprietario, per un duplice profilo di ragioni:

- a) in primo luogo, il riferimento ad una rendita applicabile per assimilazione a fabbricati già iscritti permette di ancorare il presupposto dell'imposta (il possesso del fabbricato non iscritto in catasto) ad un valore simile a quello applicato nella generalità dei casi, senza dovere ridefinire la base di calcolo (il valore del fabbricato medesimo) ad altri criteri quali ad esempio il valore di mercato, di norma molto superiore a quello ottenuto applicando i coefficienti di legge alla rendita catastale. Appare infatti opportuno ricordare che in forza del comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 504/92, “la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili” e che solo “per i fabbricati iscritti in catasto” il valore viene direttamente dedotto dall'ammontare della rendita (comma2);
- b) in secondo luogo, nel caso di successiva attribuzione della rendita in misura inferiore a quanto considerato per l'applicazione dell'ICI, il dispositivo del rimborso con i relativi interessi assicura la corretta definizione della posizione.

Va altresì considerato, anche sulla scorta di pronunce della Corte di Cassazione, che la *ratio* che ispirava la disciplina contenuta nel suddetto d.lgs 504/92 era, da un lato, di attribuire alla dichiarazione di variazione catastale valore di richiesta di attribuzione della nuova rendita e, dall'altro, di conseguire la più precisa rispondenza della rendita catastale, sulla quale commisurare l'ICI, alla situazione effettiva dell'immobile.

L'emendamento proposto permette di assicurare, anche nei casi ormai residuali di mancanza di rendita attribuita a fabbricati pur soggetti ad ICI, l'applicazione equa e costante del tributo in ossequio a principi di certezza e universalità dell'azione amministrativa tributaria

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 77-bis, al comma 20 e dall'articolo 61 comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133

MOTIVAZIONE

La giustificazione della proposta di emendamento si rinviene nella circostanza per cui l'ente commissariato per un anno o frazione di anno ha dovuto procedere alla gestione dell'ordinaria amministrazione tramite il commissario governativo. Ciò significa che è venuto a mancare l'organo politico (la Giunta) che poteva prendere decisioni e questo costituisce indubbiamente un motivo forte per escludere i detti enti dal rispetto di alcune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente comma 21 ter:

"21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

MOTIVAZIONE

La richiesta nasce dall'esigenza di non penalizzare i Comuni che hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle

imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, aggiungere il comma 7 quater:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

MOTIVAZIONE

Si chiede di aggiungere i commi 7 quater e quinquies nel senso di prevedere una volta per tutte l’esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate da Presidente del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare eventi straordinari, sia che abbiano carattere di calamità naturale sia di gravi incidenti quali ad esempio disastri ferroviari, aerei ecc..

Stesso ragionamento è opportuno per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, dopo il comma 7 ter aggiungere i seguenti commi:

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse 7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira, come già accaduto per le spese derivanti dall'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del Consiglio dei Ministri a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, ad eliminare dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, entrate e spese con carattere eccezionale derivanti dalla realizzazione di interventi finanziati dall'Unione europea. L'esclusione vale anche per le risorse che, prima di confluire nel bilancio di comuni e province, passano dal bilancio statale e regionale.

Aggiungere il seguente articolo:

(Patto di stabilità interno)

Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011.

MOTIVAZIONE

Il disposto consente agli Enti locali che hanno usufruito per il 2009 delle esclusioni previste dall'abrogato comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di ricalcolare gli obiettivi 2010 e 2011 tenendo conto delle suddette esclusioni sia nel computo della base di calcolo sia in quello degli obiettivi.

L'obiettivo è quello di rendere coerente nel tempo la manovra di finanza pubblica che, altrimenti, diventerebbe insostenibile per gli enti che hanno applicato le esclusioni per la determinazione degli obiettivi per il 2009.

Il provvedimento non comporta oneri a carico della Pubblica Amministrazione, né genera effetti sull'indebitamento netto della PA, così come sancito dalla relazione tecnica di accompagnamento all'introduzione del suddetto comma 8.

Aggiungere il seguente articolo:

“Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo Ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2 della legge del 4 dicembre 2008 n.189”.

MOTIVAZIONE

Si richiede la riconferma, anche per il 2010, dei trasferimenti ai piccoli Comuni ed alle Unioni di Comuni, così come previsti dalla della legge del 4 dicembre 2008 n.189, al fine di assicurare, una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso delle finanziarie degli anni precedenti.

All'art.2, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010”.

MOTIVAZIONE

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.

Aggiungere il seguente articolo:

“Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all’art. 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006”.

MOTIVAZIONE

Il 2009 è l’ultima delle annualità che beneficia del finanziamento previsto nella legge Finanziaria 2007, che aveva destinato 250 milioni di euro per i piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, per il triennio 2007-09. Va ricordato che la somma inizialmente prevista per questa annualità, pari a 100 milioni di euro, nella previsione di Bilancio dello scorso anno ha previsto un tagli di 23 milioni di euro. Il patrimonio di edilizia scolastica su l’intero territorio nazionale è costituito da circa 42.000 strutture, molte delle quali, nonostante gli sforzi economici di Comuni e Province, non ancora in regola con le norme di sicurezza e spesso carenti di aule, laboratori, palestre. Il patrimonio immobiliare scolastico e la sicurezza degli edifici scolastici costituiscono sicuramente una priorità nelle politiche di investimento del Paese.

Aggiungere il seguente articolo:

“E’ confermato, per l’anno scolastico 2009-2010, il contributo di 535 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

MOTIVAZIONE

Nella Finanziaria 2010 si preventiva un taglio di 135 milioni di euro, su un totale di 535, del contributo dato alle scuole paritarie, tra le quali rientrano molte scuole dell’infanzia dei Comuni. Naturalmente tale diminuzione di risorse metterà in gravissima difficoltà le scuole dell’infanzia dei Comuni con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione dell’intero sistema scolastico comunale con due possibili soluzioni una consistente riduzione dei servizi finora offerti dai Comuni oppure l’intervento economico delle famiglie.

Aggiungere il seguente articolo:

“E’ rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002.”

MOTIVAZIONE

Il finanziamento di quasi 500 milioni di euro per l’attuazione dei due primi programmi stralcio, sebbene di molto inferiore al reale fabbisogno economico, ha comunque permesso di finanziare circa 1600 interventi negli edifici scolastici. Il terzo Piano stralcio, inizialmente previsto per il 2006 e successivamente definanziato, partirà presumibilmente entro la fine dell’anno, prevedendo un impegno di circa 105 milioni di euro di investimento.

Aggiungere il seguente articolo:

“A partire dal 2010, il capitolo 1274 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è incrementato di euro 25.000.000.”

MOTIVAZIONE

Il rimborso da parte dello Stato per il pranzo del personale docente statale è insufficiente dal momento che essendo considerato come contributo viene rimborsato solo in parte. I Comuni sono tenuti a sostenere, anche se solo in parte, la spesa per il pranzo di personale dipendente da altra Amministrazione.

L’ultimo Contratto del comparto della Scuola del novembre 2007, all’art. 21 ha esteso il diritto degli insegnanti statali, operanti nelle scuole pubbliche, ad usufruire gratuitamente del pranzo durante l’orario di servizio, anche ad altri insegnanti e al personale ATA, comportando per le casse comunali un ulteriore aggravio di spese.

All'art. 2 del ddl 2936/2009, aggiungere il seguente comma 20bis:

1. Alla lettera a) del comma 703, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sostituire le parole "popolazione residente complessiva e' superiore al 25 per cento" con "popolazione residente complessiva e' superiore al 20 per cento".

2. Alla lettera b) del comma 703, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sostituire le parole "popolazione residente complessiva e' superiore al 4,5 per cento," con "popolazione residente complessiva e' superiore al 4 per cento,".

MOTIVAZIONE

Si tratta di cercare di mantenere in equilibrio i trasferimenti avvenuti per il Fondo "Giovani e anziani" ai piccoli Comuni, con i dati demografici intervenuti negli ultimi anni e verso altri comuni altrimenti non beneficiari del fondo.

Aggiungere il seguente articolo:

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2010/2012, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.

4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e comunque non può comportare incremento di spesa per il personale.

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento viene presentato con l'obiettivo di estendere anche alle amministrazioni locali le specifiche disposizioni recate dall'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in materia di esenzione dal servizio dei dipendenti pubblici prossimi al collocamento a riposo.

Nei comuni i blocchi delle assunzioni e la conseguente difficoltà di immettere risorse umane giovani e di elevata professionalità hanno determinato un innalzamento dell'età media del personale dipendente; contestualmente, i vincoli normativi legati alla realizzazione di processi di riqualificazione interna hanno prodotto, in alcune realtà più che in altre, un irrigidimento degli organici nelle categorie di basso livello professionale.

Si rende necessario, dunque, consentire anche alle amministrazioni locali l'utilizzo di strumenti flessibili di ristrutturazione degli organici, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 298. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma ».

MOTIVAZIONE

Tale modifica è necessaria a ripristinare l'importo originario delle compensazioni a favore degli Enti locali sedi di impianti nucleari, stabilito dal cd. Decreto Scanzano (DI 314/03 e relativa legge di conversione n. 368/03).

Due dispositivi di legge successivi (Finanziaria 2005 e 2006) avevano, infatti, sottratto agli enti locali parte delle risorse finanziarie agli stessi destinate, provenienti da un'aliquota della componente della tariffa elettrica - pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato -, che era stata istituita in base alla legge sopra citata per compensare aree territoriali svantaggiate perché sedi di servitù nucleari. Si intende quindi solamente restituire risorse per la riqualificazione dei territori che ospitano le vecchie

servitù nucleari non ancora dimesse, anche in linea con la segnalazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas n. 17/07 al Parlamento e al Governo sull'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e sull'articolo 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , chiedendo che le somme in origine destinate alle servitù nucleari venissero rassegnate

Questa richiesta emendativa risponde all'esigenza di risolvere le questioni rimaste aperte rispetto alla passata generazione del nucleare: in particolare, quella relativa alle compensazioni ambientali, ciò anche in ragione della necessità di agevolare la ripresa del ciclo di produzione di energia da fonte nucleare.

Aggiungere il seguente articolo:

Riscossione provvisoria dei tributi locali

1. Nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo:

“I tributi accertati dagli enti locali ma non ancora definitivi nonché i relativi interessi sono riscossi a titolo provvisorio, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori importi accertati; si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”

MOTIVAZIONE

La norma è volta ad allineare la disciplina prevista per la riscossione a seguito di accertamento dei tributi locali con quella già prevista per i tributi erariali. In particolare, a seguito dell'emissione dell'atto di accertamento, l'ufficio potrà iscrivere a ruolo il 50% dell'ammontare dovuto.

Art. 2
(Disposizioni diverse)

All' art. 2 comma 46 aggiungere il seguente comma 46 bis:

"46 bis. Il Fondo regionale di Protezione Civile, di cui all'art.138, comma 16, della Legge n.388/2000 è rifinanziato per gli anni 2010, 2011, 2012 con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

MOTIVAZIONE

Il Fondo Regionale di Protezione Civile è stato istituito dall'art. 138, comma 16, della Legge n. 388 del 2000 con il duplice obiettivo:

- di assicurare adeguate risorse per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di fronteggiare autonomamente le conseguenze di eventi calamitosi di rilievo regionale o locale, senza dover ricorrere alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale ed all'emanazione di ordinanze di protezione civile;
- di potenziare i **sistemi regionali e locali** di protezione civile sia in termini di presidi permanenti, sia in termini di mezzi e attrezzature dedicate.

La norma originaria ha assicurato il finanziamento del Fondo Regionale per il primo triennio. Successivamente il Fondo è stato finanziato con apposite disposizioni, fino all'annualità 2008, attualmente in corso di trasferimento alle Regioni ed alle Province Autonome.

Il Fondo è istituito 'a regime', ma la sua dotazione finanziaria necessita di un'apposita norma che, a partire dall'annualità 2009, è venuta a mancare.

Risulta pertanto necessario il rifinanziamento del Fondo in oggetto, con una proiezione triennale (come in passato) 2010-2012, richiamando al Governo l'impegno assunto in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati il 4 febbraio 2009.